



REPUBBLICA ITALIANA
INFORME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pasquale	REALE	- Presidente -
Dott. Mario	ADAMO	- Consigliere -
Dott. Francesco Maria	FIORETTI	- Rel. Consigliere -
Dott. Laura	MILANI	- Consigliere -
Dott. Stefano	BENINI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GARBUGLIA NAZZARENO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA ARCHIMEDE 97, presso l'avvocato LEOPOLDO DE'
MEDICI, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO
CAPARVI, giusta procura in calce al ricorso;


- **ricorrente** -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO CE.M.I.M., in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA
GIUNONE REGINA 1, presso l'avvocato ANSELMO CARLEVARO,
rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIERO PAOLI,
giusta delega in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

Oggetto



R.G.N. 19808/99

Cron. 10614

Rep. 1729

Ud. 15/12/00

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE

per diritti L. 3000

il **4 APR. 2001**
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. ...

per diritti L. 3000

il **4 APR. 2001**
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. ...

per diritti L. 3000

il **4 APR. 2001**
IL CANCELLIERE

2000

2419



contro

CE.M.I.M.;

- *intimata* -

avverso il decreto del Tribunale di ANCONA, depositato
il 25/06/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco
Maria FIORETTI;

udito per il resistente, l'Avvocato Paoli, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. Paoli
per diritti L. 3000
il 11/12/2001
IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. RESAMINI
per diritti L. 3000
il 12/6/01
IL CANCELLIERE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 22.5.1999 Garbuglia Nazzareno, quale creditore, proponeva reclamo al Tribunale di Ancona ex art. 26 della legge fallimentare, avverso il provvedimento, con il quale il giudice delegato per il Fallimento Cemim aveva respinto la richiesta che la stima dei beni immobili, acquisiti al fallimento, fosse effettuata dal C.T.U. ing. Sisa in contraddittorio con un consulente di fiducia del reclamante. Con decreto in data 18 giugno 1999 il tribunale summenzionato respingeva il reclamo, osservando che la normativa di cui agli art. 191 e segg. c.p.c. non era applicabile all'esperto, nominato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., per la determinazione del valore dell'immobile al fine di stabilire il prezzo base per l'incanto.

Avverso tale provvedimento Nazzareno Garbuglia ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. sulla base di due motivi. Il Fallimento Cemim ha resistito con controricorso, depositando anche memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.):

Deduce il ricorrente che nel caso di specie avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 191 e segg. c.p.c., atteso che, essendo stato nominato dal tribunale quale C.T.U. ed avendo prestato giuramento secondo le disposizioni relative al conferimento dell'incarico ad un consulente d'ufficio, l'ing. Sisa rivestiva a tutti gli effetti la carica di consulente così come disciplinato dalle norme del codice di procedura civile con tutte le giuridiche conseguenze.



Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendo le motivazioni addotte dal tribunale per la reiezione del reclamo palesemente illogiche e contrastanti con la realtà dei fatti.

Il controricorrente, a sua volta, eccepisce nel controricorso la inammissibilità del ricorso, essendo stato impugnato un provvedimento inidoneo ad incidere su diritti soggettivi ed avente natura ordinatoria.

Eccepisce, altresì, la improcedibilità del ricorso per il mancato deposito dell'istanza ex art. 369, u.c., c.p.c..

La eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente è fondata.

L'art. 105 della legge fall. stabilisce che alle vendite di beni mobili ed immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, purché queste norme siano compatibili con le caratteristiche ed esigenze tipiche della procedura fallimentare.

Tra le disposizioni del codice di procedura civile compatibili rientra sicuramente l'art. 568 c.p.c., laddove concede al giudice la facoltà di nominare un esperto per la determinazione del valore dell'immobile.

Tale disposizione, infatti, prevedendo uno strumento di carattere generale per la determinazione del prezzo base per l'espropriazione immobiliare, può senz'altro essere utilizzata anche per la vendita degli immobili del fallimento, dovendo il giudice delegato procedervi ai sensi dell'art. 108 della legge fallimentare con la modalità dell'incanto o senza incanto (se quest'ultimo si presenti più vantaggioso), vale a dire con modalità che richiedono la previa individuazione del valore del bene.



L'esperto, nominato dal giudice a norma dell'art. 568 c.p.c., deve, ai sensi dell'art. 161 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., prestare giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli.

Dalla funzione di ausilio del giudice delegato, che l'esperto è chiamato ad assolvere nel procedimento previsto per la vendita fallimentare immobiliare, si evince che la nomina di detto esperto è un atto meramente preparatorio della vendita fallimentare (cfr. in tal senso per quanto riguarda il procedimento di espropriazione immobiliare cass. n. 1161/62; cass. n. 1691/75); tale nomina non è obbligatoria, ma meramente facoltativa (cfr. in tal senso per il procedimento di espropriazione immobiliare cass. n. 1098/63), essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, e la stima effettuata dall'esperto costituisce un dato indicativo che non può in alcun caso pregiudicare l'esito della vendita, poiché la gara fra gli offerenti rappresenta la migliore garanzia che i beni siano venduti al giusto prezzo (cfr. in tal senso per quanto riguarda il procedimento di espropriazione immobiliare regolato dal c.p.c.: cass. n.1092/74; cass. n. 1766/81; cass. n. 9908/98).

Né l'attività dell'esperto per la valutazione del bene deve svolgersi in contraddittorio con un qualche consulente di parte, sia perché, come già detto, la sua nomina costituisce un mero atto preparatorio della vendita fallimentare e la valutazione da lui fornita costituisce un dato meramente indicativo che non pregiudica l'esito della vendita, sia perché il suo ausilio non viene richiesto dal giudice al fine di risolvere una controversia, ma soltanto per la liquidazione dell'attivo fallimentare, cioè per lo svolgimento di un'attività di carattere esecutivo e tipicamente unilaterale.



Pertanto, il mancato svolgimento in contraddittorio con un consulente di parte dell'attività dell'esperto nominato dal giudice delegato non può in alcun caso incidere sulla legittimità degli ulteriori atti del procedimento di vendita di cespiti del fallimento.

Ne deriva che il decreto del tribunale fallimentare, confermativo del decreto del giudice delegato, con il quale questo abbia respinto la richiesta di un creditore del fallito, intesa ad ottenere che l'esperto nominato per la stima degli immobili da porre in vendita proceda all'espletamento dell'incarico in contraddittorio con un consulente di parte nominato dall'istante, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, atteso che non ha carattere decisorio, non implicando il coinvolgimento di posizioni di diritto soggettivo, ma soltanto carattere ordinatorio, essendo volto ad escludere una non prevista e non necessaria partecipazione del creditore (attraverso un consulente di parte) al procedimento per la liquidazione dei beni acquisiti al fallimento.

60000
290000


Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore indeterminato della causa, appare giusto liquidare in complessive lire 2.656.000, di cui lire 2.500.000 per onorario.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessive lire 2.656.000, di cui lire 2.500.000 per onorario.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2000.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 4 APR 2001


Oggi:

IL CANCELLIERE

Maria Di Nuzzo

4

IL CANCELLIERE
Maria Di Nuzzo



UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2

Registrato in data **3 MAG. 2001** Serie **4**

cl n. **20593** versate €. **290.000**

(lire **DUECENTONOVANTAMILA**)

p. Il Dirigente Area Servizi
(D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO)
Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari
(Dr. M. PACCICHINI)

